

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE “DELLE ANTICHE TERRE DEL RISO TRA IL TARTARO-TIONE”
CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale delle antiche terre del riso tra il Tartaro e il Tione

1. Al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale, dei caratteri storici e paesaggistici degli ambiti fluviali del Tartaro e del Tione è istituito, ai sensi della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e della L.R. 13/04/01 n. 11, il parco naturale regionale delle antiche terre del riso tra il Tartaro e il Tione come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:20.000.
2. Il parco regionale del Tartaro Tione è costituito da un sistema di aree protette collegate tra loro da zone di protezione e sviluppo controllato (zone di pre-parco) così come regolamentato nei successivi articoli.
3. Il parco comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Casaleone, Castel d'Azzano, Cerea, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Salizzole, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Villafranca di Verona.

Art. 2 - Finalità.

Le finalità del Parco naturale regionale del Tartaro e del Tione sono le seguenti:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la protezione e la valorizzazione del sistema delle acque del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;
- c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
- d) la salvaguardia delle specifiche particolarità idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;
- e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di restauro e manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il parco, delle attività turistiche e di servizio nonché quelle economico-tradizionali, in particolare la lavorazione della canna palustre e della carice compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- g) favorire una qualità dell'abitare e del produrre che siano in coerenza con i principi della valorizzazione e della tutela dei beni storico-naturalistici del parco.
- h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici compatibili.
- i) la promozione di iniziative ed azioni finalizzate ad esaltare l'identità culturale delle popolazioni interessate.

CAPO II
IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 3 - Contenuti del piano ambientale.

1. Il piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei Piani di Area del "Quadrante Europa" e delle "Pianure e Valli Grandi Veronesi".
2. Il piano ambientale determina:
 - a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
 - b) le suddivisioni del Parco in zone diverse, secondo quanto indicato dall'art. 8 della presente legge;
 - c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, ristrutturazione, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
 - d) le aree ed i siti destinati ad accogliere strutture, attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, per concorrere a determinare migliori condizioni abitative e di vita per le collettività locali e per ogni altra esigenza strettamente connessa alle finalità del Parco.
 - e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
 - f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;
 - g) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del Parco;
 - h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;
 - i) la distinzione tra i biotipi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate;
 - l) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;
3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:

- a) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco nonché ad altri usi pubblici o di interesse pubblico congruenti con le finalità del parco;
- b) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
- c) individua le vie d'acqua e le modalità per il loro utilizzo e potenziamento, compatibili con le finalità del parco;
- d) le norme ed i progetti per l'arredo e l'equipaggiamento paesaggistico lungo gli assi viari, comprese le aree pubbliche o di uso pubblico attrezzate;
- e) la rete viaria distinguendola in:
 - percorsi pedonabili, equitabili,, ciclabili e tematici;
 - strade carrabili non asfaltate;
 - strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;
 - strade carrabili asfaltate;
 - percorsi dei mezzi pubblici;
- f) Le modalità di realizzazione delle reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti di cui è prevista la permanenza o l'espansione nonché le modalità di utilizzo dei diversi tipi di illuminazione;
- g) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è soggetta d autorizzazione, nonché l'individuazione di nuove aree per la realizzazione di boschi didattici e zone a brughiera;
- h) il censimento di tutti gli edifici di pregio paesaggistico e testimoniale e l'individuazione delle relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle amministrazioni comunali sulla base della normativa in vigore.
- i) l'individuazione di eventuali strutture polifunzionali per alti studi specialistici delle discipline a campagna;
- l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e alle caratteristiche dei terreni nonché delle tipologie delle produzioni in atto;
- m) le modalità per l'esercizio dell'attività di piscicoltura, della pesca e della pesca sportiva anche mediante apposito regolamento, nonché per le attività sportive del tempo libero compatibili con le finalità del parco;
- n) le attività produttive compatibili in atto e di futura possibile realizzazione e le misure per il loro migliore inserimento ambientale;
- o) le modalità e le possibili fonti di incentivazione per le attività di cui alla precedente lett. m) anche in funzione di uno sviluppo sostenibile;
- p) il piano ambientale promuove gli ambiti vocati alla coltivazione del riso, del tabacco e di altre colture agrarie tipiche dell'area;
- q) il piano ambientale promuove altresì il recupero della zootecnia tradizionale finalizzata ad offrire prodotti di qualità;

4. Il Piano ambientale individua le modalità relative alla permanenza di tutte le attività di cui al comma precedente in quanto compatibili rispetto alla finalità del Parco.
Per compatibile si intende quell'attività che, pur interferendo parzialmente con gli obiettivi di tutela, è sostenibile dalla capacità di carico degli ecosistemi e all'interno di una valutazione di costi e benefici apporta sostanziali vantaggi di altro tipo.
5. Ai fini della tutela paesaggistica-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle zone di protezione e di sviluppo controllato (zone di pre parco).

Art. 4 - Elaborati del Piano ambientale.

Il piano ambientale è costituito da:

- a) analisi volte a individuare e descrivere le precipue caratteristiche idrogeomorfologiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle presistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
- b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
- c) valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CEE del 27/06/2001
- d) valutazione di incidenza per le aree interessate dalla rete natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357 dell'08.09.1997.
- e) la documentazione prevista ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- f) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;
- g) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;
- h) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari;

i) un eventuale supporto audiovisivo degli ambiti dei siti più significativi;

Art. 5 - Procedimento di formazione del piano ambientale.

1. Il piano ambientale è adottato dall'Ente Parco di cui all'art. 14 ed è redatto avvalendosi degli studi e documenti già predisposti dagli enti territoriali interessati.
2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria della provincia di Verona e dei comuni di cui al comma 2 dell'art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.
3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo degli enti di cui al comma 2.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni il Presidente dell'Ente parco, entro 60 giorni, trasmette alla regione il piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.
5. Il piano ambientale, previo parere del Comitato di cui all'art.27,comma 2, della Legge regionale 23 aprile 2004, n.11, integrato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è approvato dal Consiglio Regionale che può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale eventualmente previsto dalla programmazione regionale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto e il relativo piano è depositato presso la Segreteria della Provincia di Verona e dei comuni interessati, a disposizione del pubblico.
6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 6 - Efficacia del piano ambientale.

1. Il piano ambientale modifica ed integra i piani di area vasta vigenti nonché la pianificazione a scala regionale provinciale e comunale. Il piano ambientale ha altresì valenza paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e del Piano d'Area "Quadrante Europa".
3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti speciali anche in tempi successivi ai sensi della Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40.

Art. 7 - Varianti al piano ambientale.

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4.
3. Le varianti che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate dall'Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art.27,comma 2, della Legge regionale 23 aprile 2004, n.11.

Art. 8 - Classificazione delle aree protette.

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 13, 14 e 15 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone:
 - a) Zona di riserva naturale generale;
 - b) Zona agricola;
 - c) Zona di urbanizzazione controllata
2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi dei citati **artt. 9, 10, 11, 12** e tenendo conto dei parametri rappresentati nella planimetria allegata, procede alla classificazione definitiva del territorio del Parco.

Art. 9 - Zona di riserva naturale generale.

1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che rappresentano particolare interesse naturalistico e paesaggistico connesso con l'ambiente fluviale e di cava.

2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.
4. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bio-ingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.
5. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale individua le seguenti sottozone:
 - a) Zone di riserva naturale speciale;
 - b) Zone delle risorgive;
 - c) Zone di riserva naturale orientata.
6. Le zone di riserva naturale speciale comprendono parti del territorio di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche. Comprendono altresì siti di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat 97/62/CEE e zone di protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/CEE. Nelle zone di riserva speciale non sono ammesse utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione dell'ambiente naturale della zona stessa. Il pubblico è ammesso unicamente lungo gli itinerari all'uso indicati e sistemati, con uso regolamentato.
Lo studio di queste zone dovrà fornire anche particolari indicazioni per le aree nelle immediate vicinanze, al fine di non compromettere la stabilità dei sistemi ambientali ivi protetti.
7. Le zone delle risorgive sono caratterizzate da un territorio ad elevata fragilità idrogeologica e massimo interesse ambientale e paesistico.
Le zone delle risorgive sono finalizzate alla:
 - a) tutela e ricostruzione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area delle risorgive, sia nei singoli elementi caratteristici, sia nei complessi di beni naturalistici e paesaggistici;
 - b) tutela del sistema idrogeologico nei suoi elementi costitutivi, e disciplina degli usi compatibili con la fragilità idrogeologica;
 - c) disciplina e orientamento dell'uso agricolo dei suoli, in relazione alla fragilità idrogeologica, invertendo la sottrazione di aree al sistema delle risorgive, alle zone umide e ai complessi vegetazionali;
 - d) incentivazione al recupero ambientale degli ambiti degradati e riqualificazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee, promuovendo l'eliminazione o il contenimento dei carichi derivati dalle attività antropiche inquinanti;
 - e) miglioria ambientale e paesistica anche attraverso il recupero e la valorizzazione degli edifici e degli immobili di interesse storico-ambientale interni all'area.

In tali aree vanno incentivate tutte le azioni necessarie a favorire la presenza in loco di vegetazione arborea la cui ombra permetta, soprattutto durante la stagione estiva, la riduzione della temperatura del terreno e dei primi strati dell'aria, agevolando la sopravvivenza delle piante mesofile e microfile. Nell'area, infine, sono da preservare nel modo più rigoroso i superstiti lembi relitti di vegetazione naturale (boschi) e spontanea (prati più o meno umidi), attraverso il ripristino di un adeguato manto vegetale.
8. Le zone di riserva naturale orientata sono caratterizzate da parti del territorio in cui l'evoluzione dell'ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni viene sorvegliata e orientata scientificamente.
9. Fino all'adozione del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale generale non sono consentiti:
 - a) L'apertura di nuove strade a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale;
 - b) L'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti;
 - c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
 - d) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
 - e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
 - f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
 - g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;
 - h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;

- i) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agricolo, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono altresì consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante nonché per esigenze di piro diserbo collegato al contenimento della canna palustre (canna palustris);
 - l) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
 - m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni e agli usi agricoli e zootecnici; in tal caso dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali;
 - n) la costruzione di nuovi edifici.
- 10 Fino all'adozione del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) tra gli interventi di cui alle lettere b), d), f), g) del comma 1 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;
 - b) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento debbono essere eseguite con materiali naturali;
 - c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume ad eccezione degli adeguamenti igienico-sanitari;
 - d) è possibile realizzare opere relative alla distribuzione dell'energia elettrica, alla rete telefonica, agli acquedotti, agli impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti all'interno dell'area ed eventuali opere per la protezione civile;
 - e) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.
 - f) le attività produttive, industriali e terziarie esistenti all'interno dell'ambito del Parco e nel suo immediato intorno mantengono la propria attività.

Art. 10 - Zone agricole.

1. Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole e di zootecnia (Reg. CEE 20/92), ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree.
In tale zone il piano ambientale consente la conservazione o il ripristino delle colture qualificanti, compatibilmente con la conservazione degli alvei antichi dei corsi d'acqua e delle sorgenti, nonché col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature o di siepi.
All'interno di tali zone il piano ambientale indica gli interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme colturali più consone alle caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole zone; inoltre per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo prevede una destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche originarie dell'edificio e col mantenimento dei suoi materiali costruttivi.
2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità caratteristiche dell'ambiente, nonché la disciplina e le condizioni cui è sottoposta l'attività di produzione agricola.
3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse e a quelle connesse alla fruizione del parco. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni consentite.
4. Fino all'adozione del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
 - a) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento previa autorizzazione delle autorità competenti;
 - b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
 - c) l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse;
 - d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
 - e) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;

- f) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
 - g) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
 - h) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
 - i) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agricola;
 - l) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente.
5. Fino all'adozione del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
- a) tra gli interventi di cui alle lettere a) d) e) del comma 4 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
 - b) sono consentiti gli interventi edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà prevalentemente con siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività agricole e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
 - d) sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo e delle specie arboree autoctone;
 - e) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.

Art. 11 - Zone di urbanizzazione controllata

1. All'interno delle zone di cui agli artt. 9 e 10 sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturali o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco, o perché costitutive dell'ecosistema originario o perché funzionalmente necessarie per la gestione e fruizione.
2. All'interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali e individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del Parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e centri di informazione.
4. Fino all'adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati.
5. Fino all'adozione del piano ambientale sono consentiti l'adozione e l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, a eccezione di quelle che prevedono l'espansione delle zone residenziali e produttive.

Art. 12 – Zone di pre parco

Nei territori esterni ma contigui al parco possono essere individuate zone di protezione e sviluppo controllato (zone di pre-parco), nelle quali sono consentite, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano ambientale, gli interventi edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nonché opere o attività di qualsiasi altra natura che non siano in contrasto con i fini istituzionali del parco. In tali zone possono essere insediate iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative turistiche e sportive.

Art. 13 - Prescrizioni per la tutela e controllo della fauna

1. L'esercizio della pesca è regolamentato dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dalla carta ittica provinciale e, fino all'adozione del piano ambientale le aste fluviali del Tartaro e del Tione, per le porzioni rientranti all'interno del Parco, restano regolamentate secondo quanto stabilito dai decreti della Provincia di Verona.
2. Il piano ambientale dopo approfondite indagini ittico-faunistiche potrà modificare perimetri e regolamenti delle aree, in funzione degli obiettivi di ripopolamento delle specie animali individuando anche per la pesca aree destinate a ripopolamento con divieto assoluto dell'esercizio della pesca, riservando altresì parte consistente delle rimanenti aree alla pesca libera.

3. All'interno delle zone del Parco di cui all'art. 8 della presente legge è vietata ogni forma di caccia.
4. Qualora all'interno del Parco si verificassero eccessive concentrazioni di fauna selvatica, documentate da appositi censimenti e tali da determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze di conservazione naturalistica, al patrimonio faunistico nel suo complesso e all'equilibrio fra le sue componenti, alle colture agricole e alla piscicoltura, l'Ente Parco su conforme parere del Comitato tecnico-scientifico, cura gli interventi necessari al ripristino dell'equilibrio naturalistico mediante cattura o mediante caccia di selezione.
5. Gli animali selvatici catturati sono utilizzati dalla provincia ai fini del ripopolamento, con preferenza per le aree di pre-parco al perimetro del Parco.

Art. 14 - Piano pluriennale economico-sociale per l'attuazione e la valorizzazione del Parco

1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio dell'Ente parco sentiti gli enti locali interessati, delibera programmi pluriennali di interventi e di opere per l'attuazione e la valorizzazione del parco.
2. Per la individuazione dei programmi di intervento e delle relative opere di cui al comma 1 dovranno essere utilizzate le specifiche tecniche contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 2569 del 4 agosto 2000 pubblicata nel B.U.R. n. 61 in data 12 settembre 2000.
3. I programmi prevedono in particolare:
 - a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente parco;
 - b) gli interventi nei settori dell'agricoltura e della piscicoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e dell'agriturismo;
 - c) gli interventi di carattere culturale e educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell'utilizzo sociale del Parco;
 - d) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.
4. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo previo parere del Comitato tecnico-scientifico. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indefferibilità e urgenza delle stesse.
5. Per quanto riguarda specificatamente il settore dell'agricoltura, nei programmi pluriennali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole compatibili con l'ambiente attraverso:
 - a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici;
 - b) l'applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque eco-compatibili;
 - c) l'uso di pratiche colturali meno intensive ivi compresi gli interventi di recupero forestale;
 - d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi dell'anno o per parti della superficie agraria;
 - e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una striscia di terreno di 10 metri lungo i corsi d'acqua, su entrambe le sponde e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua come risorsa.
6. Il piano pluriennale economico e sociale ha durata quadriennale.

**CAPO III
ENTE E STRUMENTI DI GESTIONE**

Art. 15 - Ente di gestione

La gestione del Parco

è affidata al Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese con sede presso lo stesso.

Art. 16- Statuto dell'Ente parco

1. Lo Statuto dell'Ente parco contiene:
 - la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del Parco;
 - la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e la previsione della cause di cessazione dall'ufficio dei membri che li compongono;
 - la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente e delle relative strutture che non siano già espressamente disciplinate dalla presente legge;
 - le modalità di costituzione e di funzionamento della Comunità del Parco.

Art. 17- Funzioni e organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente parco e durano in carica 5 anni:
 - il Consiglio;
 - il Comitato esecutivo;
 - la Comunità del Parco;
 - il Presidente e il Direttore;
 - il Collegio dei revisori dei conti.

2. Nell'area del Parco, l'Ente parco esercita:
 - a) le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate ai Comuni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;
 - b) le funzioni amministrative in materia di vincolo forestale e tutela forestale, di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 giugno 1997, n. 25;
 - c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore e della flora, di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente;
 - d) le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua e le relative pertinenze idrauliche di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11.

3. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 2 ha inizio decorso 90 giorni dalla costituzione degli organi. L'avvenuta costituzione degli organi è comunicata dal Presidente dell'Ente parco al Presidente della Giunta Regionale il quale, entro il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ne dà notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Analoga comunicazione è effettuata dal Presidente dell'Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 24.

Art. 18- Consiglio dell'Ente Parco.

1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
 - dal sindaco di ciascuno dei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge o suo delegato;
 - dal Presidente della Provincia di Verona o suo delegato;
 - da tre componenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi della legge regionale 27/97;
 - dai Presidenti dei Consorzi di Bonifica o loro delegati.

2. La durata del Consiglio è stabilita in cinque anni. Alla loro decadenza i rappresentanti comunali e provinciali sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina del successore. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente parco. Il primo consiglio è nominato entro 90 gg dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine entro 15 gg da tale data il Presidente della Giunta regionale invita i Comuni e le Province interessati a provvedere entro 45 gg alle designazioni di competenza.

3. Il direttore del Parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente del Consiglio del Parco.

5. Ai membri del Consiglio competono una indennità di presenza di importo pari al cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.

7. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

8. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dallo Statuto, di cui all'art. 15 della presente legge.

Art. 19- Funzioni del Consiglio del Parco

Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente dell'Ente Parco;
- b) delibera lo Statuto dell'Ente Parco di cui all'articolo 16, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, entro 60 giorni dal proprio insediamento;
- c) elegge il Comitato esecutivo fra i propri componenti;
- d) nomina il direttore del parco e i componenti del Comitato tecnico scientifico secondo le modalità indicate all'art. 27 e all'art. 23;
- e) adotta entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano ambientale;
- f) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del piano del parco e delle relative varianti;
- g) adotta le varianti al piano ambientale;
- h) delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento del Parco, di cui all'articolo 25;
- i) controdeduce alle osservazioni relative al piano del parco adottato;
- l) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del parco;
- m) delibera la pianta organica;
- n) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative;
- o) delibera la partecipazione in società e organismi;
- p) delibera il piano pluriennale economico-sociale ed i programmi di cui all'articolo 14;
- q) delibera in ordine alle convenzioni previste dalla lettera a) del comma 3, dell'articolo 14 e del comma 5 dell'articolo 14;
- r) sceglie un proprio "logo" e definisce criteri e modalità per concederne l'uso per attività connesse alla gestione del parco e per la certificazione di prodotti agricoli, derivati e prodotti artigianali di pregio per favorirne la diffusione e la commercializzazione.

Art. 20 - Comitato Esecutivo.

Il Comitato esecutivo è composto, oltre che dal Presidente dell'Ente Parco, da quattro membri eletti dal Consiglio nel proprio seno.

Ai membri del comitato esecutivo competono un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

Art. 21 - Funzioni del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo:

- a) predisporre il programma di attuazione di cui all' art. 14;
- b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal programma di attuazione di cui all' art. 14;
- c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell' art. 17;
- d) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
- e) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
- f) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione nell'ambiente del territorio del parco;
- g) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine a ogni altra attività patrimoniale necessari alla gestione del parco;
- h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo quanto previsto dalla lettera n) dell'art. 19;
- i) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente parco.

Art. 22 - Presidente dell'Ente parco.

1. Il Presidente dell'Ente parco è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima votazione si procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti, risultando eletto il candidato con il maggior numero di voti.

2. Il Presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull'esattezza e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza il Presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata notizia alla Giunta Regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato esecutivo nella prima seduta e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.

4. Il Presidente inoltre:
 - a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
 - b) autorizza le attività di ricerca scientifica.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
6. Nella fase di prima applicazione della presente legge, il Presidente del Parco è eletto entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto;
7. Al presidente dell'Ente parco competono un'indennità di carica mensile di importo pari al sessanta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

Art. 23 - Comitato tecnico-scientifico.

1. L'Ente parco, per le finalità di cui alla presente legge si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti, sui bilanci; può essere altresì sentito, su richiesta degli organi preposti alla gestione del Parco, riguardo a ogni altra questione di particolare rilevanza.
3. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio del Parco entro 3 mesi dalla nomina del Consiglio dell'Ente parco e dura in carica 5 anni.
4. Esso è composto da 15 membri esperti nelle seguenti discipline: geografia, geologia, idrologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale. Di tali esperti: due sono nominati su terne proposte dalle principali associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco; uno è nominato su terne proposte dalla Provincia di Verona; quattro sono nominati su terne proposte dai Comuni partecipanti (un esperto per ogni Comune); a questi vanno aggiunti tre esperti nominati dalla Giunta Regionale, un esperto nominato dai Consorzi di Bonifica, un esperto del museo di storia naturale, un rappresentante della Soprintendenza di Verona, dal direttore del parco e dal presidente del parco.
5. Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il Presidente dell'Ente parco o un suo delegato.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco.
7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24 - Comunità del parco.

1. La Comunità del Parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione del piano ambientale e dei programmi di attività dell'Ente parco.
2. Gli organismi partecipanti alla Comunità sono individuati dal Consiglio fra le Organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ambientaliste e culturali, maggiormente rappresentative a livello regionale e locale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area del Parco.
3. I componenti della Comunità sono designati in numero di uno per associazione o organizzazione, dalle singole associazioni o organizzazioni.
4. Essa è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Ente parco ed è dallo stesso presieduta.

Art. 25 - Regolamento del Parco

L'Ente Parco, al fine di disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, provvede ad adottare il regolamento contestualmente all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque non oltre tre mesi dall'approvazione del medesimo.

Art. 26 – Personale

1. L'Ente parco si avvale, per le proprie funzioni, di personale assunto dallo stesso, alle proprie dipendenze, sulla base della pianta organica dell'Ente e a suo totale carico.
2. In assenza di personale proprio ovvero comandato, l'Ente parco può avvalersi degli uffici di altri Enti territoriali, previo accordo con gli Enti in questione.

3. Per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di miglioramento boschivo e idrologico l'Ente si avvale delle strutture tecniche regionali previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge 16 agosto 1984, n. 40.
4. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre attività di servizio al Parco.

Art. 27 - Direttore del Parco.

1. Il Direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio preferibilmente tra il personale di enti e amministrazioni interessati.
2. Nella decisione di nominare il Direttore del Parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.
3. Il Direttore del Parco:
 - a) sovrintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale;
 - b) sovrintende all'organizzazione e all'utilizzazione del personale addetto all'attività di gestione del Parco;
 - c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 28 - Vigilanza.

1. L'Ente vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del Codice di procedura penale.
2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e delle province interessate al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l'infrazione abbia provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche qualora sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede a informare tempestivamente l'autorità competente.
6. Il Direttore del parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 29- Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 516,46, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
 - da € 516,46 a € 3098,74 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
 - da € 51,65 a € 516,46 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
 - da € 1.032,91 a € 10.329,13 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano ambientale e dai regolamenti;
 - da € 51,65 a € 516,46 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono devoluti all'Ente parco.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

- 4 Le sanzioni sono comminate dal Presidente dell'Ente parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 30 - Controlli

Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi dell'Ente parco, il Presidente della Giunta Regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un Commissario ad acta.

Art. 31 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli altri membri sono nominati dal Consiglio regionale.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni.
3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.
4. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti compete un'indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito dall'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni; agli altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al cinquanta per cento di quella spettante al Presidente del Collegio stesso. Al Presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'art. 5 della medesima legge.
5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente parco, redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell'amministrazione.
6. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente parco e la trasmette alla Giunta Regionale accompagnata da eventuali contro deduzioni del Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.

Art. 32 - Finanziamento

1. Alla realizzazione delle finalità e degli interventi previsti dalla presente legge, l'Ente parco provvede con erogazioni finanziarie dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione del Veneto, con l'attribuzione della priorità nella concessione dei finanziamenti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'Ente parco provvede inoltre alla copertura degli oneri per la gestione del parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
 - a) da trasferimenti della Regione;
 - b) da contribuzioni da parte degli enti locali operanti nell'area del parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;
 - c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
 - d) dall'irrogazione delle sanzioni; dai canoni delle concessioni previsti dalle leggi regionali istitutive;
 - e) da eventuali rendite patrimoniali; da proventi dei diritti di ingresso e di privativa e da altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - f) da eventuali lasciti e donazioni come da modalità indicate all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art.33 - Norma finanziaria

- 1 Il contributo iniziale per le spese di primo impianto di cui all'art. 28 della L.R. 16 agosto 1984, n° 40 è determinato nella misura di € 500.000,00 come contributo per il restauro e recupero di immobili da destinare a sede delle attività del Parco.
Per la copertura delle spese di cui sopra, si provvede mediante riduzione della somma di € 500.000,00 del capitolo 80230 del fondo generale per le spese di investimento e conseguente aumento del capitolo 51052 di pari importo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 per competenza e per cassa.
- 2 Alle spese per la redazione del Piano ambientale, pari a € 500.000,00 si provvede utilizzando i fondi stanziati sul capitolo 51056 "Spese per il sostegno dei Parchi regionali e interregionali per l'attuazione delle previsioni dei piani ambientali", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003.
- 3 Alle spese per la gestione del parco è assegnato un contributo di € 260.000,00 utilizzando i fondi stanziati dal capitolo 51050 "Contributi annuali degli enti di gestione di parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 34 - Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali.

1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del parco, progetti riguardanti:
- a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
 - b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
 - c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
 - d) attività agrituristiche;
 - e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, alieutica, zootecnica e forestale;
 - f) acquisizione di aree;
 - g) attrezzature delle aree pubbliche;
 - h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle attività dell'Ente parco.

Art. 35 – Controlli sull'Ente di gestione.

L'Ente di gestione del Parco Regionale delle antiche terre del riso tra il Tartaro-Tione è soggetto a controllo da parte della Giunta Regionale nei casi e con le procedure previste dalla Legge Regionale 18 dicembre 1993 n. 53 e successive modificazioni.

**CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 36 - Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e nella Legge n. 394/91.

Art. 37 - Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.